

**AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI**

Oggetto: obiezioni in merito all'atto n. 86 della seduta consiliare del 31.07.06

Premesso

Che il Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo, in data 28.06.06, in risposta ad un nostro quesito sul PAI, ha scritto all'Amministrazione Comunale che:

- “ a norma delle Misure di Salvaguardia è demandato agli Enti Locali l'onere di trasferire le perimetrazioni di Piano ad una scala utile per risultare incidenti sulle previsioni dei relativi strumenti urbanistici”
- “ il Comune è tenuto a verificare l'eventuale inclusione di aree all'interno della fascia prevista dall'art. 20 comma 2 delle Misure di Salvaguardia”
- “ nel caso di riscontro positivo L'Amministrazione Comunale non può rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con le più volte citate Misure di Salvaguardia”.

Chiarito

Che già in questa fase dell'iter del PAI il Comune è tenuto ad individuare le aree sottoposte ai vincoli idrogeologici come recita il punto 2.4 dell'allegato n. 3 del PAI stesso e come ricorda la Regione nella nota di cui sopra.

Chiediamo

Che il Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione dei verbali della seduta precedente, valuti le seguenti **obiezioni** in merito all'atto n. 86 della seduta consiliare del 31.07.06:

- **L'art. 20 comma 2 delle NTA del PAI** dispone che al piede della scarpata non si possa edificare all'interno di una fascia pari all'altezza. La successiva integrazione pubblicata sul B.U.R.A. il 25.01.06 chiarisce che la scarpata si interrompe solo per rottura di pendenza superiore ad un quarto dell'altezza della scarpata stessa. Nel caso in oggetto l'altezza della scarpata è di circa 60 m., la rottura di pendenza dovrebbe essere, quindi, di circa 15 m.: non essendovi lungo la collina pianori di tale ampiezza, l'altezza a cui far riferimento per l'applicazione dell'art. 20 comma 2 del PAI rimane, pertanto, di 60 m.. Siccome l'area in oggetto si trova nettamente all'interno della fascia prevista come inedificabile dal PAI, anzi in buona parte si trova all'interno della scarpata stessa, chiediamo se il Consiglio Comunale non debba riconsiderare l'approvazione del planivolumetrico presentato, giacchè l'area, **alla luce della mutata legislazione regionale, che già ora modifica il PRG**, inequivocabilmente non è più edificabile.
- Nello **schema di convenzione** approvato, comunque, ci sono 2 aspetti non congrui col PRG vigente:
 - 1) La cessione delle aree a destinazione pubblica deve avvenire, ai sensi **dell'art. 3.3.1 delle NTA**, prima del rilascio della concessione edilizia: non andrebbe quindi modificato sostanzialmente l'art. 3 dello schema di convenzione approvato?
 - 2) **L'Osservazione n. 91**, esaminata nel dicembre del '94, parla di un'area complessiva di 12.300 mq., di un'area edificabile di 1680 mq. e di una cessione di 10.660 mq.. Essa fu parzialmente accolta, confermando comunque nella planimetria approvata sia il perimetro dell'intera area, sia la superficie edificabile. Nello schema di convenzione non andrebbe quindi corretta l'entità della cessione quando nell'art. 3 di essa si parla di 9.975 mq. invece di 10.600 e di conseguenza modificata la superficie del lotto edificabile?

Grati per l'attenzione porgiamo deferenti saluti.

Giulianova 4.10.06

IL CITTADINO GOVERNANTE
Associazione di cultura politica